



DE LEGIBUS

NOTIZIARIO DELLO STUDIO LEGALE
AVVOCATI CARTILLONE - VIGEVANI

All'interno:

1 - DIRITTO DEL LAVORO

Se si offende il capo, il licenziamento è legittimo	2
La navigazione in Internet del dipendente non si può spiare	2
Tutela della lavoratrice madre	2
Necessità di un codice disciplinare aziendale per l'utilizzo della posta elettronica e di Internet	3
Occorre prestare l'attività anche se dequalificati	3
Lavoro autonomo, lavoro domestico, contratto collettivo, principio dell'assorbimento	4
Gli apprendisti e i mezzi antinfortunistici	4

2 - DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONE

Come si divide la pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato	5
La casa familiare a chi deve essere assegnata nella separazione?	5
Tassazione degli importi corrisposti nelle conciliazioni	5
Quota disponibile nel testamento	6
Il processo, le regole dell'agire e i diritti	7

3 - CIRCOLAZIONE STRADALE

Nel parcheggiare non è necessaria la cintura di sicurezza	8
Senza segnalazione preventiva dei controlli della velocità la multa è nulla	8
Se si vende solo una quota dell'immobile non c'è diritto di prelazione	8
I morti sono conseguenza dei motori troppo potenti. Depotenziamoli	9
La voglia di distruggere	10
Rari ed esemplari esempi	10
La molestia telefonica può essere ben più cara della scheda	11
Se il cane morde la responsabilità è del suo padrone	11
Giornalisti: cani da guardia o cani da caccia dei Magistrati?	12

REFERENDUM ELETTORALE, E POI?

“Con tutti i problemi che ci sono, che importa alla gente della legge elettorale? Quelle sono cose complicate, da lasciare ai politici e agli esperti”. I luoghi comuni - si sa - hanno sempre una parte di verità: il popolo italiano non si addormenta angosciato dall'ipotesi di introduzione del sistema tedesco o non sembra pronto a festeggiare come una vittoria ai mondiali il ritorno del mattarellum.

È più probabile anzi che, viste queste due righe iniziali, i nostri venticinque lettori abbiano già girato pagina. A chi resiste, promettiamo di non rifilare un polpettone sui sistemi elettorali, ma solo qualche breve considerazione. Sino al 2005, c'era un sistema che complessivamente funzionava, che creava maggioranze piuttosto stabili e che consentiva all'elettore di scegliere il rappresentante del collegio. Alla fine di quell'anno, a pochi mesi dalle elezioni, il governo, pensando di perdere le elezioni e ben sapendo che nei collegi uninominali la destra prendeva sempre assai meno voti che con le liste, cancellò quello che era l'esito più concreto della “rivoluzione pacifica” dei primi anni novanta, il sistema elettorale tendenzialmente maggioritario. È chiaro a tutti il danno che è stato fatto con la nuova legge, definita in termini spregiati dallo stesso proponente: distanza tra eletti ed elettori, ingovernabilità, ricatto di ogni partitello, rafforzamento della casta. La questione non è però recriminare sul passato, ma immaginare il futuro. E qui la prima boa è il referendum, che pare aver raggiunto le firme richieste.

Come per i vecchi referendum elettorali, anche qui si ritagliano le leggi per la Camera e il Senato, cancellando parole e frasi qua e là, per eliminare la possibilità di coalizzarsi per avere il premio di maggioranza. Se il referendum fosse giudicato ammissibile, se la maggioranza dei cittadini andasse a votare e vincessero i sì, ogni candidato premier avrebbe una unica lista e non più di dieci come è accaduto nel 2006.

Politicamente, cambierebbe qualcosa? Gli ottimisti (o i catastofisti, a seconda dei punti di vista) dicono che si andrebbe verso un sistema con due soli grandi partitoni, i più realisti pensano - conoscendo l'Italia e i suoi costumi - che il tutto si risolverebbe con due grandi listoni, all'interno dei quali gli attuali partiti si spartirebbero scientificamente i posti prima delle elezioni.

Segue in ultima pagina >>

1 – DIRITTO DEL LAVORO

SE SI OFFENDE IL CAPO, IL LICENZIAMENTO È LEGITTIMO

La Corte di Cassazione ha dichiarato giusto e proporzionato il licenziamento inflitto da una società al proprio dipendente che, durante una riunione sindacale, aveva inveito contro il suo superiore gerarchico durante un dibattito sulla gestione dello spaccio aziendale, proferendo nei suoi confronti l'accusa di essere un "delinquente". Il dipendente rimprovera al suo superiore di essere rimasto indifferente alle sorti della gestione dello spaccio aziendale.

La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione rilevando che "l'episodio è avvenuto in presenza di numerosi impiegati e l'incidenza offensiva dell'epiteto deve essere valutata in relazione alle regole che disciplinano lo speciale vincolo esistente fra il lavoratore subordinato ed il suo superiore gerarchico".

La decisione risale al mese di gennaio 2007. Si tratta di una sentenza che deve far riflettere e alla quale occorre prestare molta attenzione. Nei rapporti con i superiori gerarchici sul luogo di lavoro, occorre mantenere sempre il necessario contegno e controllo del linguaggio, anche se nell'ambiente di lavoro vi è una certa rilassatezza e libertà di parola e di rapporti.

LA NAVIGAZIONE IN INTERNET DEL DIPENDENTE NON SI PUÒ SPIARE

Il Garante della privacy ha affermato in numerose sue decisioni che "è illecito spiare la navigazione web dei dipendenti" perché "sono in gioco la libertà e la segretezza delle comunicazioni e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori".

Per il Garante, il semplice rilevamento dei siti visitati può rivelare dati delicatissimi della persona: convinzioni religiose, opinioni politiche, appartenenza a partiti, sindacati o associazioni, stato di salute, indicazioni sulla vita sessuale.

Il datore di lavoro può intromettersi nella vita privata del lavoratore con l'esame della sua navigazione in Internet solo quando intende difendere un diritto della personalità o un altro diritto fondamentale e non certamente al semplice fine di far valere inadempienze contrattuali al rapporto di lavoro per essersi distolto dallo svolgimento della sua attività lavorativa. Tra intrusioni nei dati sensibili del dipendente e diritto che il datore vuole tutelare con la sua intrusione deve esserci un necessario ed essenziale rapporto di proporzionalità.

Indagare per acquisire utili elementi per licenziare non è sufficiente e non è consentito dall'attuale normativa.

TUTELA DELLA LAVORATRICE MADRE

La legge espressamente dispone che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, prevedendo che il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio. La lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

NECESSITÀ DI UN CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE PER L'UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA E DI INTERNET

Il Garante della privacy, con un provvedimento generale del mese di marzo 2007, ha previsto una pluralità di disposizioni in materia di utilizzo di Internet e della posta elettronica al fine di impedire che, attraverso l'uso arbitrario degli strumenti informatici aziendali, si possa ledere la riservatezza dei lavoratori.

Il primo obbligo del datore di lavoro è quello di informare in modo chiaro e dettagliato le maestranze sulle modalità consentite dell'uso di Internet e della posta elettronica. Deve altresì informare i lavoratori della possibilità che sugli accessi a Internet e sulla posta elettronica possono essere effettuati dei controlli. Il provvedimento impone l'adozione da parte del datore di lavoro di un codice disciplinare interno, esattamente definito, nel quale siano indicate le regole aziendali dell'uso di Internet e della posta elettronica.

Per quanto concerne la posta elettronica, il Garante raccomanda alle aziende di dotare eventualmente il lavoratore di un indirizzo di posta elettronica aziendale e di un indirizzo di posta elettronica personale. Nel caso di assenza del lavoratore dal luogo di lavoro per un qualsiasi suo impedimento, l'azienda è così legittimata, senza limitazione alcuna, ad accedere alla posta elettronica aziendale che senz'altro le appartiene.

È opportuno che le aziende disciplinino l'utilizzo della posta elettronica e gli accessi ad Internet nel loro codice disciplinare aziendale, portandolo a conoscenza della generalità dei lavoratori con l'affissione in luogo accessibile a tutti.

Lo studio è disponibile a fornire agli interessati ogni più utile suggerimento per il corretto uso di questi strumenti.

OCCORRE PRESTARE L'ATTIVITÀ ANCHE SE DEQUALIFICATI

“In merito alla tutela del lavoratore in caso di assegnazione di mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza (...) ove pur sussista una situazione di dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore sospendere in tutto od in parte la propria attività lavorativa, se il datore di lavoro assolve a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, garanzia del posto di lavoro), potendo una parte rendersi inadempiente soltanto se è totalmente inadempiente l'altra parte, non quando vi sia contestazione e controversia solo su una delle obbligazioni a carico di una delle parti, obbligazione peraltro non incidente sulle immediate esigenze vitali del lavoratore (Cfr. Cass. n. 1307/1998)”. È quanto ha affermato la Sez. Lavoro della Cassazione (Sent. 10547/2007). In questa sentenza la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento di un medico che lamentava la sua prevalente adibizione al pronto soccorso che non era equivalente alla prestazione precedentemente resa, con danno personale e professionale. La sentenza della Cassazione induce a riflettere. Nel caso in cui vi sia una situazione di dequalificazione professionale, il lavoratore non deve rifiutare la sua prestazione lavorativa ma deve prestare il suo lavoro anche da dequalificato ed agire immediatamente per far valere avanti all'autorità giudiziaria il comportamento che assume illegittimo ed a suo danno. Il principio affermato dalla Corte di Cassazione non è interamente condivisibile ma agire diversamente significherebbe esporsi all'eccezione di inadempimento che potrebbe pregiudicare definitivamente il rapporto di lavoro. Per legittimare il rifiuto di svolgere mansioni inferiori, certamente occorre una gravissima dequalificazione (ad esempio, un impiegato di concetto che viene addetto alle pulizie dell'ufficio).

NEWS

02/10/2007 - Una riforma: dimissioni scritte e su modello ad hoc con data certa. >> www.biagiocartillone.com

LAVORO AUTONOMO, LAVORO DOMESTICO, CONTRATTO COLLETTIVO, PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO

Una collaboratrice familiare ha chiesto al tribunale il pagamento di circa 40.000 € a titolo di differenze retributive per il lavoro domestico da lei prestato dal 1988 al 1995. Il giudice di primo grado le ha riconosciuto il diritto ad ottenere in pagamento l'ingente somma richiesta con disperazione dell'obbligato che riteneva di nulla più dovere. In sede di appello, invece, la sentenza è stata profondamente riformata. La Corte di Appello infatti ha dichiarato che le somme ricevute da una collaboratrice domestica, in costanza di rapporto di lavoro, erano sufficienti, per il principio dell'assorbimento, a coprire il minimo contrattuale del ccnl domestico. Lo stesso giudice, però, ha riconosciuto alla lavoratrice domestica il diritto di percepire, in aggiunta alle somme già percepite, le somme a lei dovute a titolo di trattamento di fine rapporto con l'indennità sostitutiva del preavviso che, pacificamente, non erano state corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro, essendo stato il rapporto di lavoro ritenuto autonomo. Il giudice d'appello ha così fortemente ridotto le somme richieste in pagamento dalla lavoratrice domestica e le somme che il giudice di primo grado le aveva riconosciuto. La Corte di Cassazione, con sentenza del 6 novembre 2006 (n. 23646),

investita definitivamente della controversia, ha riconosciuto la correttezza della sentenza del giudice di appello, assumendo che era stato applicato correttamente il principio dell'assorbimento "in base al quale, una volta che si è accertato in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonomo operata dalle parti, ai fini della determinazione del trattamento economico dovuto si deve considerare nel suo complesso quanto in concreto sia stato già corrisposto al lavoratore e porlo a raffronto con il trattamento minimo dipendente dalla corretta qualificazione del rapporto. Questo principio dell'assorbimento, tuttavia, non può trovare applicazione per le indennità di fine rapporto che, prima e dopo l'entrata in vigore della legge 297 del 1982 maturano al momento della cessazione del rapporto". Alla collaboratrice familiare, che in costanza di rapporto di lavoro aveva ricevuto somme ben maggiori rispetto a quelle minime del contratto collettivo di lavoro, è stato così definitivamente riconosciuto il solo diritto ad ottenere la corresponsione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità sostitutiva del preavviso. La costernazione è così emigrata rimanendo definitivamente alla collaboratrice domestica.

GLI APPRENDISTI E I MEZZI ANTINFORTUNISTICI

Il dovere del datore di lavoro si atteggia in maniera particolarmente intensa e rigorosa nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti e si esalta in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone a carico del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali non può che primeggiare l'educazione alla sicurezza del lavoro.

La Cassazione ha la mano particolarmente pesante quando deve tutelare la sicurezza di lavoratori apprendisti che, data la loro inesperienza, necessitano di una particolare cura e attenzione sul luogo di lavoro.

2 – DIRITTO DI FAMIGLIA E SUCCESSIONE

COME SI DIVIDE LA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ TRA IL CONIUGE SUPERSTITE E IL CONIUGE DIVORZIATO

“La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge e alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali”. È questo il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. 10669/2007) nella divisione del trattamento pensionistico di reversibilità tra la moglie e la ex moglie.

LA CASA FAMILIARE A CHI DEVE ESSERE ASSEGNATA NELLA SEPARAZIONE?

La Cassazione risponde a questo interrogativo affermando che “al fine dell’assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, non basta la mera constatazione della convivenza con figli maggiorenni, ma occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia finché era unita e che i figli maggiorenni conviventi versino, senza loro colpa, in condizione di non autosufficienza economica.” (Cassazione, sez. I civile, sentenza 20.01.2006 n° 1198). L’assegnazione della casa risponde all’esigenza di tutelare l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti.

www.biagiocartillone.com

TASSAZIONE DEGLI IMPORTI CORRISPOSTI NELLE CONCILIAZIONI

Per la Cassazione “tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente”. Come tali, tutti questi redditi devono essere soggetti a tassazione. La Cassazione conferma che, come sempre è il lavoro subordinato a subire la più efficace mannaia del fisco. Certamente, con questa previsione, non si favoriscono le conciliazioni tra datore di lavoro e prestatore d’opera e non si riducono le controversie giudiziarie. Una diversa politica fiscale potrebbe far diminuire, invece, ed in modo significativo, il contenzioso giudiziario.

QUOTA DISPONIBILE NEL TESTAMENTO

Il codice civile limita il potere di disporre liberamente della propria successione se a succedere vi sono coniuge e figli. Il quadro di questa successione legittima, con la riserva delle quote di legittima, è il seguente:

1 figlio e coniuge superstite	1/3 al figlio in piena proprietà	1/3 al coniuge in piena proprietà	1/3 disponibile
2 o più figli e coniuge superstite	1/2 ai figli in piena proprietà da dividere in parti uguali	1/4 al coniuge in piena proprietà	1/4 disponibile
Genitori o nonno del coniuge defunto e coniuge superstite	1/4 agli ascendenti in piena proprietà	1/2 al coniuge in piena proprietà	1/4 disponibile
Coniuge superstite da solo	1/2 al coniuge in piena proprietà	1/2 disponibile	

Nel caso in cui il testamento viola questi criteri di ripartizione, gli aventi diritto possono impugnare il testamento e chiedere al Tribunale che sia ricondotto nei limiti delle quote di legittima previste per legge. Si tratta di una normativa imperativa che non può essere derogata da nessun accordo tra il testatore e i suoi eredi. Qualsiasi accordo che abbia ad oggetto la successione, infatti, è nullo. Il testamento deve essere necessariamente redatto nel rispetto delle quote di legittima. La lesione di queste quote comporta il diritto degli aventi diritto

(coniuge superstite, figli, genitori, nonni) di ottenere che le rispettive quote si incrementino proporzionalmente alla lesione subita.

Nel comparare le quote di ciascun erede, occorre considerare anche le eventuali donazioni o vendite simulate che il testatore ha disposto in vita a favore dei suoi eredi, perché anche questi atti devono essere considerati nel progetto di divisione delle quote previste per legge e delle quote di legittima.

Sulle questioni ereditarie sovente si sfasciano anche le famiglie più solide.

IL PROCESSO, LE REGOLE DELL'AGIRE E I DIRITTI

Le regole processuali che governano l'esercizio di un proprio diritto sono di fondamentale e primaria importanza.

Impostare malamente una controversia giudiziaria potrebbe significare il più delle volte perdere in modo irrimediabile ciò che si aveva diritto di vedersi riconoscere e ottenere.

Le norme che governano il processo sono di pari importanza del diritto sostanziale. Le norme processuali governano e tutelano il diritto sostanziale.

Chi deve far riconoscere un proprio diritto deve agire avanti il Tribunale.

Il nostro sistema processuale è costituito da termini di decadenza e da termini perentori, da forme e modi, la cui inosservanza può comportare il più delle volte vedersi trasformato da certo vincitore a certo perdente.

L'avvocato deve avere il massimo della diligenza e dell'accortezza nel far sì che i termini e i modi siano sempre scrupolosamente e puntualmente osservati.

Di recente è capitato un caso in cui un datore di lavoro ha omesso di costituirsi in una causa promossa da un suo ex dipendente, che chiedeva il pagamento di una ingente somma, entro i 10 giorni previsti dal codice di procedura civile. La sua mancata costituzione in giu-

dizio ha comportato la sua decadenza dalla possibilità di potersi validamente difendere e di far esaminare i testimoni a suo favore.

Tutti di diritti del lavoratore, peraltro, erano ormai irrimediabilmente prescritti, perché dalla cessazione del rapporto di lavoro a quando è stata avanzata la richiesta di pagamento erano decorsi più di 5 anni.

Prescrizione di un diritto significa che il diritto sussiste vero ma non può più essere fatto valere, a causa dell'inerzia del suo titolare che si è protratta per un tempo che la legge considera eccessivo. Ma la mancata costituzione in giudizio e l'eccezione di prescrizione che il datore di lavoro non ha sollevato nel termine tassativamente previsto dalla legge ha fatto sì che egli da certo e sicuro vincitore della causa si trasformasse per imperizia del suo difensore in certo e sicuro perdente.

Ecco come si può subire la radicale metamorfosi della realtà.

L'applicazione delle regole dell'agire giudiziario ha ribaltato i ruoli: chi doveva vincere ha perso e chi doveva perdere ha vinto. Questi sono i poteri delle regole e le originalità e i divertimenti delle cause giudiziarie.

Per meglio comunicare

Per le consultazioni o informazioni che non richiedano la presenza personale in studio, suggeriamo di utilizzare la posta elettronica cartbiagio@tiscali.it

3 – CIRCOLAZIONE STRADALE

NEL PARCHEGGIARE NON È NECESSARIA LA CINTURA DI SICUREZZA

La Corte di Cassazione (sentenza n. 9674/2007), riformando una sentenza del giudice di pace, ha dichiarato che non può essere sottoposto a multa l'automobilista che non usa la cintura quando si trova in fila in attesa che si liberi un posto per il parcheggio dell'auto.

La Cassazione ha spiegato questa sua decisione affermando che l'uso della cintura, in questa particolare circostanza, non ha alcuna ragion d'essere, poiché non vi è alcuna situazione di pericolo non essendo vi la possibilità, trovandosi in fila e in attesa del parcheggio, di subire danno. La Corte di Cassazione ha dato torto al vigile che nell'occasione non ha inteso ragione multando il malcapitato autista che ben ha reagito ricorrendo perfino alla Corte di Cassazione per sentirsi dare ragione.

SENZA SEGNALAZIONE PREVENTIVA DEI CONTROLLI DELLA VELOCITÀ LA MULTA È NULLA

La Corte di Cassazione (sentenza n. 12833/2007) ha ulteriormente confermato che gli automobilisti hanno il diritto di essere informati preventivamente sull'utilizzazione dell'installazione dei dispositivi informatici di controllo della velocità da parte della pubblica amministrazione.

In assenza di questa preventiva informazione, qualsiasi multa applicata è da ritenersi irrimediabilmente nulla.

La Corte di Cassazione ha affermato che la norma di legge che impone la preventiva comunicazione agli automobilisti è una norma imperativa che non consente una diversa interpretazione. La legge e l'interpretazione che di questa legge ha dato la Cassazione vietano il controllo occulto e non segnalato.

SE SI VENDE SOLO UNA QUOTA DELL'IMMOBILE NON C'È DIRITTO DI PRELAZIONE

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 13886/2007) si sono pronunciate sul contrasto giurisprudenziale sorto in tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, stabilendo il principio di diritto secondo il quale "non spettano al conduttore il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell'immobile, secondo la disciplina degli art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, qualora il locatore intenda alienare, ad un terzo ovvero al comproprietario dell'immobile locato, la quota del bene oggetto del rapporto di locazione".

Perché si possa esercitare il diritto di prelazione e il diritto di riscatto occorre pertanto che oggetto della vendita sia l'intero immobile concesso in locazione e non semplicemente una quota di esso.

I MORTI SONO CONSEGUENZA DEI MOTORI TROPPO POTENTI, DEPOTENZIAMOLI

La mortalità sulle strade a causa di incidenti ha ormai raggiunto limiti assolutamente intollerabili per qualsiasi società.

Il legislatore cerca in continuazione rimedi che, dopo qualche percentuale di successo, con il tempo, si annullano ritornando alla tristezza dei primati negativi. Anche il Papa ha sentito il dovere di intervenire difendendo la vita umana.

In realtà, il problema della sicurezza sulla strada non si ha la voglia politica di affrontarlo in modo veramente efficace, perché vi sono mille interessi economici da tutelare, di fronte ai quali la tutela della vita passa certamente in secondo ordine.

I morti della strada non si eliminano con i provvedimenti sulla patente a punti, così come non sono sufficienti i maggiori controlli di polizia che ogni lunedì mattina il Ministro degli Interni promette, salvo poi dimenticarli durante la settimana, o ancora l'introduzione di autovelox più o meno sofisticati.

La causa prima della mortalità stradale, lo dicono le statistiche, è la velocità.

Vogliamo veramente porre uno stop serio alle migliaia di morti che si susseguono di anno in anno senza fare più nemmeno notizia? Strozziamo i motori. Inseriamo un

sistema nei motori che impedisca di superare la velocità massima consentita sulla strada. A che cosa servono motori che raggiungono la velocità di 250 km/h quando per legge non si possono superare i 130 km/h?

Il parlamento e la classe dirigente traggano le giuste conseguenze che la logica delle cose impone. Tra potenza del motore e limiti di velocità deve esserci un vincolo indissolubile e ferreo. Occorre impedire per legge alle case costruttrici di immettere sul mercato veicoli capaci di violare i limiti di velocità. Il mercato e il profitto non è detto che debbano necessariamente essere mortificati da questa misura. Le case costruttrici possono sempre intervenire con profitto su tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'auto, privilegiando così il comfort, la sicurezza, il design e i mille possibili optional. La potenza del motore deve essere fonte di sicurezza e non di morte. Tante volte la soluzione tecnica e giuridica dei problemi è semplice ma il legislatore, per miopia o per tutelare interessi precostituiti di grandi potentati economici, preferisce far orecchie da mercante piuttosto che intervenire in modo efficace e risolutore nella tutela della vita e dell'interesse generale. Prevale il "particolare".

AVVISO AI CLIENTI DELLO STUDIO

Per una maggiore speditezza e semplicità, inoltrate le vostre richieste utilizzando la posta elettronica dello Studio. Otterrete risposta immediata senza inutile e fastidiosa perdita di tempo o attesa al telefono. I nuovi mezzi informatici, e internet in prima linea, rendono i rapporti Avvocato-Cliente più diretti e rapidi. La posta elettronica dello Studio è sempre aperta in tutte le ore e in tutti i giorni!

cartbiagio@tiscali.it

LA VOGLIA DI DISTRUGGERE

Il nostro legislatore ha ormai preso il vezzo di risolvere i problemi dell'amministrazione della giustizia in modo del tutto italico: la struttura giudiziaria non riesce a gestire il contenzioso, e allora si elimina il contenzioso giudiziario facendo sì che i giudici abbiano sempre meno cause da gestire. Alla domanda di giustizia, che proviene dai cittadini, si provvede eliminando la domanda, introducendo la modifica delle leggi che disciplinano e riconoscono questi diritti. Senza più la necessità di dover far accertare la violazione dei diritti, che non esistono più perché con la nuova legge sono stati semplicemente eliminati, non vi è più la necessità di dover ricorrere ai giudici e conseguentemente non vi è necessità che lo Stato provveda a sopportare i relativi costi e i relativi oneri organizzativi. In questo modo, il problema dell'amministrazione della giustizia e dei suoi costi economici si risolve eliminando alla radice la materia del contendere: i diritti. Chiara espressione di questo spirito italico è stata la riforma del diritto fallimentare, con la conseguenza che i cittadini, adesso, hanno maggiore difficoltà nel recuperare i loro crediti contro gli imprenditori commerciali che si sono resi inadempienti nei loro pagamenti (ma il lavoro dei giudici è stato drasticamente ridotto) e la stessa riforma della responsabilità civile automobilistica con la quale, con la scusa di ridurre i costi delle polizze ed alleggerire il contenzioso giudiziario

(troppe cause in giro), si è introdotta la riforma dell'indennizzo diretto. La conseguenza però è stata che i costi delle polizze non si sono ridotti e il risarcimento dei danni da riconoscere ai danneggiati con le relative garanzie è diminuito. Adesso il legislatore vuole mettere le mani anche nel diritto del lavoro, essendosi accorto che esistono molte cause e la struttura giudiziaria non è in condizione di sopportarle e gestirle. Anche in questo caso, il legislatore non studia aumentando i diritti dei cittadini ma cerca di comprimere la facoltà di ricorrere ai tribunali. La via intrapresa è profondamente sbagliata. Il legislatore deve cambiare totalmente indirizzo: non deve eliminare i diritti dei cittadini, che devono essere sempre salvaguardati e aumentati, ma deve intervenire sulla struttura e sull'organizzazione degli uffici giudiziari, rendendoli più efficienti e capaci di gestire la domanda di giustizia che proviene dalla collettività. I diritti devono essere sempre preservati. L'organizzazione che deve garantire il riconoscimento di questi diritti deve, invece, essere potenziata, rafforzata e resa incisiva e tempestiva. Questa è la via da seguire e non l'altra che vuole ammassare i diritti per non doverli gestire e spendere risorse economiche e umane. La giustizia si amministra conservando i diritti dei cittadini e potenziando le strutture giudiziarie con più giudici, più cancellieri e più strumenti informatici.

RARI ED ESEMPLARI ESEMPI

Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, nella persona del giudice dott. Denaro in un ricorso promosso da un lavoratore avente ad oggetto una controversia di pagamento somme, depositato il 15 giugno 2007, ha fissato l'udienza di comparizione avanti a sé il 28 luglio 2007, sabato. Da non crederci! Complimenti, giudice. I suoi colleghi della penisola e delle isole (e delle colonie, se ci fossero ancora) devono trarre esempio dalla sua rara e bella efficienza. Tutto si può quando si vuole. A Milano un ricorso depositato il 15/05/2007 ha avuto la prima udienza fissata per il 21/05/2008, anticipata dietro supplica dell'interessato, al 18/10/2007. Ma, sempre a Milano, la dott.ssa Sala ha fissato un ricorso d'urgenza su un licenziamento a 15 giorni dal deposito e lo ha deciso 2 giorni dopo. Eccellente! In altre sedi giudiziarie i tempi sono irrimediabilmente per la loro lentezza.

LA MOLESTIA TELEFONICA PUÒ ESSERE BEN PIÙ CARA DELLA SCHEDA

La Cassazione ha confermato la sentenza di un giudice di pace che ha condannato una donna a pagare una multa di 2.550 €, oltre a corrispondere un risarcimento dei danni di € 12.000 a favore della parte offesa per aver fatto ripetutamente e in un arco temporale di un mese numerose telefonate, anche mute, ad una sua rivale in amore.

Le telefonate di disturbo negli anni passati erano un fenomeno assai diffuso.

Questo cattivo comportamento, però, negli ultimi anni si è fortemente ridimensionato per la possibilità offerta dai nuovi apparecchi telefonici e dallo sviluppo tecnologico di conoscere con immediatezza l'autore della telefonata.

La tecnica non consente più agli anonimi di rimanere tali.

Coloro i quali, però, nonostante lo sviluppo tecnologico e la certezza di essere scoperti, continuano a disturbare la altrui quiete sappiano che il rischio penale ed economico è veramente notevole. Non vale la pena.

Meglio un confronto diretto rispetto a quello a distanza.

SE IL CANE MORDE LA RESPONSABILITÀ È DEL SUO PADRONE

“La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dall'art. 2052 c.c., è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale. Ne consegue che per i danni cagionati dall'animale al terzo il proprietario risponde in ogni caso e in toto, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

Ne consegue altresì che se la prova liberatoria richiesta dalla norma non viene fornita (...) non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero, e non in parte, secondo una graduazione di colpe tra il medesimo e il danneggiato”.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6454/2007 ha confermato un suo indirizzo giurisprudenziale che è sempre rimasto costante nel tempo. Il padrone dell'animale deve usare il massimo dell'accortezza nel gestire e custodire i suoi animali. Diversamente deve risarcire i danni procurati.



Studio Legale Avvocati
Biagio Cartillone
Giorgio Enea Vigevari

Via E. Besana 9
 20122 Milano - Italy
 Tel. 02 5457952
 02 5457942
 Fax 02 54118473
www.biagiocartillone.com

Ideazione e realizzazione:
Prof. Giulio Enea Vigevari
Avv. Beatrice Boschi Vigevari

Hanno collaborato:

Avv. Angela Iascone
 Dott. Alessandro Mezzano
 Dott. Marianna Lopis

e-mail: cartbiagio@tiscali.it
givige@tin.it

Potete ricevere il De Legibus
 per e-mail inviandoci
 il vostro indirizzo

Segreteria

Oriana Cartillone
 Gabriella Costanzo
 Jessica Picardi

 **casa editrice**
la fiaccola - Milano

Tipografia Abbiati
 Via Padova, 5 - Milano

>> Segue dalla prima pagina

REFERENDUM ELETTORALE, E POI?

Per noi, la logica dovrebbe condurre a considerare la legge attuale una nefasta parentesi della storia e a ritornare al collegio uninominale, che solo permette di eleggere un proprio rappresentante locale e una maggioranza. Se il referendum costituirà un passo in questa direzione, è utile firmarlo e sostenerlo. Ma se i promotori si fisseranno sulla "legge che esce dalle urne", ossia sul mostro che inevitabilmente discende dal taglia e cuci referendario, allora davvero vi è il rischio di perdere l'ennesimo treno verso un sistema insieme più efficiente e democratico.

GIORNALISTI: CANI DA GUARDIA O CANI DA CACCIA DEI MAGISTRATI?

Vittorio Feltri, condannato a sei mesi in primo e secondo grado, è stato assolto dalla Cassazione dall'accusa di diffamazione (Cassazione Penale, Sezione V, n. 25138/2007).

Aveva scritto che i magistrati di Mani Pulite avevano indagato a senso unico, per scopi politici. Il giudice Gherardo Colombo si era sentito diffamato e lo aveva querelato; del resto, per un magistrato, l'accusa di parzialità è la più infamante.

I giornalisti hanno salutato la sentenza come una grande vittoria della libertà di stampa, ed in gran parte è vero.

La sentenza afferma con grande nettezza che il diritto di critica si può esercitare su tutte le materie di pubblico interesse, ivi compresi la giustizia e l'imparzialità della magistratura, perché i giornali sono i "cani da guardia" della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie. Così essa giunge a dichiarare lecita l'opinione di Feltri, pure configurandola come priva di prove, basata su preconcetti e pregiudizi, rozza e "erronea".

La sentenza non dice però che i giornalisti possono impunemente descrivere un giudice come un servo di partito. Mantiene, per quanto possibile, la separazione tra fatti ed opinioni e soprattutto distingue tra casi dove un magistrato liberamente interviene sul palcoscenico pubblico, con interviste, scritti, etc. e casi dove rimane nell'ombra, senza reagire alle provocazioni e quindi non può essere oltraggiato.

Resta l'interrogativo se l'informazione italiana - stampata e televisiva - abbia in sé un tasso sufficiente di indipendenza per svolgere correttamente il ruolo che la Cassazione le assegna.

Altrimenti, il nostro cane da guardia rischia di trasformarsi in cane da caccia, ben addestrato dal padrone contro i giudici che ne disturbano il potere.